

PROCEDURA RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE

QUESITI PERVENUTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

(pagina in continuo aggiornamento)

1. D: Modalità di presentazione della candidatura da parte delle organizzazioni e associazioni con articolazione regionale.

R: Il competente Ministero (parere MISE n.0225073 del 22/12/2014 e parere MISE n.0049851 del 9/4/2015) afferma: *“Le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciale distinte nelle province interessate, potranno partecipare, all’assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore, in concorrenza tra di loro ovvero potranno partecipare unitariamente all’assegnazione di tale o tali seggi solo se formalmente apparentate. Ciò premesso, le Associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, strutturate sia a livello regionale che provinciale, potranno scegliere se partecipare alla procedura come Associazione regionale o come Associazioni provinciali in apparentamento tra di loro.”*

Si ricorda che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, le associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, organizzate a livello territoriale distintamente, non potranno utilizzare la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad esse.

Qualora le organizzazioni a livello provinciale, appartenenti alla medesima confederazione nazionale, che da Statuto risultino socie della Associazione regionale intendano partecipare alla procedura presentando una candidatura unica come Associazione regionale, sarà l’Associazione regionale a trasmettere alla Camera la documentazione prevista dalla norma firmata dal legale rappresentante della stessa, a cui occorrerà aggiungere:

- la documentazione attestante l’autorizzazione e delega al legale rappresentante dell’Associazione Regionale a presentare la candidatura. Tale documentazione può consistere o nelle delibere degli organi sociali delle organizzazioni provinciali o in un documento unitario, firmato dai legali rappresentanti delle singole organizzazioni provinciali e per accettazione dal legale rappresentante dell’Associazione regionale, contenente l’autorizzazione e la delega al legale rappresentante dell’Associazione regionale ([clicca qui per fac simile - Autorizzazione e delega associazione regionale](#))

2. D: Quando verranno pubblicati sul sito l’Avviso di avvio delle procedure, la modulistica con le relative istruzioni?

R: Ai sensi dell’ art.2 comma 1 del D.M. 156/2011, 180 giorni prima della scadenza dell’attuale Consiglio prevista per il 31/10/2023 e **quindi il 4 maggio 2023**.

3. D: Invio pratica - È possibile sostituire il CD con un dispositivo USB?

R: Su questo aspetto verranno fornite apposite indicazioni sul sito camerale non appena completate le verifiche in sede nazionale.

- 4. D: Coadiuvanti familiari - Si chiedono chiarimenti, in merito ai coadiuvanti familiari iscritti come Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali ma non figuranti in Camera di Commercio, ovvero anche, in quale fase debbano essere inseriti al fine del loro computo**

R: I familiari coadiuvanti, ai fini della procedura di rinnovo del Consiglio camerale come disciplinata dal D.M. 156/2011, sono una sottocategoria del numero complessivo degli occupati da dichiarare in sede di presentazione della candidatura (allegato A al DM 156/2011) con indicazione della fonte da cui sono stati tratti.

- 5. D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011- Nota 3 (3) Da evidenziare per le unità locali. E' necessario ripetere il REA anche per tutte le unità locali?**

R: Il numero REA va inserito per tutte le posizioni inserite nell'allegato B al D.M. n.156/2011 quindi va ripetuto anche per tutte le unità locali.

- 6. D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011 - Per le imprese che presentano, oltre ai codici Ateco ammissibili, anche quelli non previsti (attività promiscua), è necessario indicarli tutti o uno solo?**

R: Per ogni posizione dell'elenco di cui all'Allegato B del DM 156 del 2011, l'organizzazione deve indicare un solo codice ATECO, e cioè quello riferito al settore per cui si concorre, per cui eventuali altri codici ATECO non vanno inseriti.

- 7. D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011 - Le imprese "Inattive" possono essere inserite nell'elenco o no?**

R: Le organizzazioni non possono utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice ATECO corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere (*Nota MISE 39351 del 07/03/2014*).

- 8. D: Se per alcune imprese non è possibile recuperare i dati dei dipendenti, devono essere cancellate dall'elenco dell'allegato B al D.M. 156/2011?**

R: Il numero degli occupati è un dato da dichiarare cumulativamente in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, specificando la relativa fonte di acquisizione, con riferimento alle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese risultanti dall'elenco (Allegato B al D.M. n.156/2011) presentato su apposito supporto digitale.

- 9. D: ALLEGATO A al D.M. 156/2011 - Specificare acquisizione dati dipendenti - È accettato il reperimento dei dati tramite richieste telefoniche e/o mail?**

R: L'organizzazione, in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, deve dichiarare la fonte di acquisizione del dato sugli occupati, oggettivamente riscontrabile, barrando la casella corrispondente:

- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale
- presso enti previdenziali e assistenziali
- altro (da specificare).

Si ricorda che gli Allegati A e B del D.M. 156/2011 sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, come tali, soggette ai controlli, da parte di questa Camera, sulla veridicità dei loro contenuti ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000. Pertanto, il controllo sulla fonte telefonica di acquisizione del dato non risulterebbe eseguibile.

10. D: Nelle imprese associate al 31/12/2022 e' da ricomprendere anche quelle dimissionarie con scadenza rapporto dal 01/01/2023? Le aziende associate dal 01/01/2022 che hanno pagato la quota anno 2022 possono essere incluse?

R: Nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'art.2 comma 2) lettera b) del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono dichiarare il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre 2022 purché nell'ultimo biennio (quindi 2021 - 2022) abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

11. D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011: Nel campo codice ATECO è necessario indicare l'intero codice ATECO o solo l'appartenenza ai settori economici (agricoltura, industria, ect)?

R: Ai sensi dell'art.2 comma 3) del D.M. 156/2011, ai fini della presente procedura, le organizzazioni imprenditoriali devono presentare l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B dello stesso D.M. 156/2011.

Il codice ATECO dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno dell'allegato B, e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Per ogni posizione dell'elenco di cui all'Allegato B, l'organizzazione deve indicare un solo codice ATECO, e cioè quello riferito al settore per cui si concorre, per cui eventuali altri codici ATECO non vanno inseriti

12. D: Definizione di piccola impresa

R: La definizione di "piccola impresa", ai fini della procedura di rinnovo del Consiglio camerale, è contenuta all'art. 1 comma 1 lettera l) del D.M. 156/2011, ovvero:

l) «piccole imprese», indica:

- 1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

13. D: ALLEGATO A al D.M. 156/2011 - Fonte del dato relativo al numero degli occupati e validità del dato di natura statistica

R: Il numero degli occupati è un dato da dichiarare cumulativamente in sede di Allegato A al D.M. n.156/201, specificando la relativa fonte di acquisizione, con riferimento alle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese risultanti dall'elenco (Allegato B al D.M. n.156/2011) presentato su apposito supporto digitale.

L'organizzazione, in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, deve dichiarare la fonte di acquisizione del dato sugli occupati, oggettivamente riscontrabile, barrando la casella corrispondente:

- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale
- presso enti previdenziali e assistenziali
- altro (da specificare).

Si ricorda che i citati Allegati A e B sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, come tali, soggette ai controlli, da parte di questa Camera, sulla veridicità dei loro contenuti ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000.

Unioncamere nazionale fa presente che il controllo sul numero degli occupati non può essere effettuato utilizzando il dato sugli addetti pubblicato all'interno delle visure camerali che le camere di commercio acquisiscono dall'INPS e poi attribuiscono a ciascuna singola impresa in base ad una elaborazione statistica.

14. D: Le aziende che attualmente sono iscritte all'albo artigiani e svolgono tale attività possono concorrere per il settore INDUSTRIA (B, C, D, E, F) oppure possono essere incluse solo quelle che ad oggi hanno cessato l'attività artigiana?

R: Le imprese che possono essere dichiarate dalle Organizzazioni imprenditoriali per concorrere all'assegnazione dei seggi per il settore INDUSTRIA devono essere individuate – in coerenza con il procedimento già applicato per la ripartizione dei seggi tra i settori - sulla base dei codici ATECO B, C, D, E, F, non artigiane e non cooperative al 31/12/2022.

15. D: Nella compilazione dell'Allegato C (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le Organizzazioni sindacali e Associazioni dei consumatori), nel riportare l'attività svolta e i servizi resi occorre far capo al solo anno del 2022 o prendere in riferimento tutto il quinquennio precedente?

R: L'art.3 comma 1 del D.M. 156/2011 prevede che *“Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione con*

particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n.39351 del 07/03/2014, ha precisato che *"l'operatività dell'organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali di servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale; quindi l'organizzazione deve produrre la documentazione utile a dimostrare di aver svolto la propria attività, di aver reso servizi ai propri associati da almeno tre anni, quindi, per esempio, prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio ecc."*: si veda, a tale riguardo, anche l'Allegato C integrativo da recapitare a cura sia delle Organizzazioni sindacali che delle Associazioni dei consumatori, unitamente all'allegato C del D.M. n.156/2011.

16. D: Dove è possibile trovare la denominazione delle lettere di cui alla colonna H "Sezione di iscrizione al Registro Imprese" del file arricchito da Infocamere ?

R: Per quanto riguarda la "Sezione di iscrizione al Registro Imprese" (colonna H del file arricchito da Infocamere), occorre far riferimento al foglio "legenda codici" del file pubblicato nel sito camerale al seguente link, in cui sono esplicitate le denominazioni delle singole lettere:

https://www.marche.camcom.it/la-camera/novita-ed-eventi/in-evidenza/rinnovo-consiglio-camerale/infocamere_fase1cdc_esempio-arricchimento-elenco.xlsx

17. D: Alcune aziende si sono iscritte all'organizzazione imprenditoriale negli ultimi 3 mesi del 2022 e quindi al 31/12/2022 erano formalmente iscritte, tuttavia non hanno versato alcuna quota perché il regolamento associativo prevede una gratuità per i primi mesi di adesione. In questo caso è possibile mantenerle nell'elenco della dichiarazione di cui all'Allegato B al D.M. 156/2011 oppure devono essere scartate?

R: L'articolo 2 comma 2 lettera b) del D.M. 156/2011 stabilisce che l'organizzazione imprenditoriale che intende partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale deve, tra l'altro, dichiarare "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".

Sul punto, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.121215 del 24/05/2012 ha precisato che, al fine del calcolo della propria rappresentatività, le organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto, ma per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il pagamento dell'intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Pertanto, il mancato pagamento della quota di adesione annuale, da parte delle imprese iscritte al 31/12/2022 alle organizzazioni imprenditoriali, non consente a queste ultime di inserire tali imprese nelle dichiarazioni da rendere alla Camera di Commercio per partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio.

18. D: Se l'organizzazione imprenditoriale intende concorrere per due settori, deve compilare due allegati B distinti? Qualora l'impresa abbia più codici Ateco, occorre indicare quello prevalente? È possibile inserirli tutti nella stessa casella?

R: Ai sensi dell'art.2 comma 3) del D.M. 156/2011, ai fini della presente procedura, le organizzazioni imprenditoriali devono presentare l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B dello stesso D.M. 156/2011, distinto per ogni settore per il quale intendono concorrere.

Il codice ATECO dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno dell'allegato B, e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi. Per ogni posizione dell'elenco di cui all'Allegato B, l'organizzazione deve indicare un solo codice ATECO, e cioè quello riferito al settore per cui si concorre, per cui eventuali altri codici ATECO non vanno inseriti.

Su tali punti si invita a consultare la sezione dedicata del sito camerale, in particolare:

- Note tecniche invio documentazione:

<https://www.marche.camcom.it/la-camera/rinnovo-del-consiglio-2023-2028/note-tecniche-invio-documentazione.pdf>

- Note tecniche di elaborazione degli elenchi, pagina 5, al seguente link:

<https://www.marche.camcom.it/la-camera/rinnovo-del-consiglio-2023-2028/istruzioni-tecniche-elaborazione-elenchi.pdf>

19. D: Le unità locali senza dipendenti vanno aggiunte? Hanno un peso?

R: In relazione al file arricchito da Infocamere, occorre far riferimento alle colonne AM-AO per le quali Infocamere stessa specifica che *“vengono riportati il numero degli addetti indipendenti, dipendenti ed il totale presenti nelle localizzazioni dell'impresa. NB: se ci sono più unità locali presenti in uno stesso comune, il numero degli addetti è riportato nella prima unità locale del comune. Si ricorda inoltre che il dato fornito ha finalità statistiche”*: si veda foglio “OUTPUT_INFOCAMERE_CONSIGLI_D_US” del file pubblicato nel sito camerale al seguente link, in cui sono esplicitati i consigli di utilizzo dell'elenco

https://www.marche.camcom.it/la-camera/novita-ed-eventi/in-evidenza/rinnovo-consiglio-camerale/infocamere_fase1cdc_esempio-arricchimento-elenco.xlsx

In sintesi Infocamere calcola il numero degli addetti come somma degli addetti presenti nelle localizzazioni dell'impresa della provincia in esame.

Si invita, inoltre, anche a consultare le risposte alle domande nn.8, 9 e 13 sopra riportate.

20. D: Per considerare la cessazione di qualifica di artigiano quale data dobbiamo considerare nel file arricchito da infocamere?

R: Come indicato nel file esempio arricchimento elenco pubblicato nel sito al seguente link: <https://www.marche.camcom.it/la-camera/rinnovo-del-consiglio-2023-2028/servizio-arricchimento-elenchi>, al foglio denominato OUTPUT_INFOCAMERE_CONSIGLI_D_US, per le imprese artigiane occorre considerare se sono iscritte alla sezione artigiana e le date di iscrizione/cessazione al ruolo artigiano.

Le imprese che dichiarino la cessazione al ruolo artigiano fino al 31/12/2022 rimangono a tutti gli effetti in vita fino a tale data.

21. D: Le aziende cessate nel corso dell'anno 2022 vanno mantenute nell'elenco di cui all'Allegato B del D.M. n.156/2011? E quelle cessate nel corso del 2021 ma che comunque hanno pagato la quota associativa sono da togliere?

R: Le organizzazioni imprenditoriali devono dichiarare il numero delle imprese che risultano iscritte a norma del proprio statuto ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio delle Marche (ovvero le unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo REA) alla data del 31 dicembre 2022, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione, per cui quelle cessate antecedentemente a tale data non vanno dichiarate.

Si veda anche il foglio "OUTPUT_INFOCAMERE_CONSIGLI_D_US" del file xlsx "esempio arricchimento elenchi" pubblicato nel sito camerale alla pagina <https://www.marche.camcom.it/la-camera/rinnovo-del-consiglio-2023-2028/servizio-arricchimento-elenchi>, in cui sono esplicitati i consigli di utilizzo dell'elenco arricchito.

22. D: Per le imprese che hanno pagato almeno una quota nel biennio 2021/2022 ma hanno morosità ante 2021 non pagate (alcune affidate al recupero credito) possono essere incluse nell'elenco avendo comunque pagato una quota di adesione nel biennio 2021/2022?

R: Ai sensi del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono dichiarare il numero delle imprese che risultano iscritte in regola con le prescrizioni normative e statutarie applicabili a ciascuna organizzazione imprenditoriale ed iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio delle Marche alla data del 31 dicembre 2022, purché nell'ultimo biennio (2021 - 2022) abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

Si ricorda che gli Allegati A e B del D.M. 156/2011 sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, come tali, soggette ai controlli, da parte di questa Camera, sulla veridicità dei loro contenuti ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000. Pertanto, l'eventuale controllo a campione sul pagamento della quota annuale di adesione avverrà sul biennio 2021 e 2022.

23. D: Si richiedono gli orari di apertura della sede camerale di Largo XXIV Maggio 60123 ANCONA per l'invio della documentazione inerente il rinnovo del consiglio camerale che avverrà tramite corriere.

R: Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 67049 del 16/03/2012 e, di conseguenza, come previsto dall'Avviso pubblico di avvio della procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche pubblicato sul sito camerale, la documentazione di cui al D.M. n.156/2011 dovrà pervenire alla Camera di Commercio entro le ore 16:00 di MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023 (termine perentorio a pena di esclusione dal procedimento), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano.

La trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno può avvenire tramite Poste italiane o altri soggetti regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti.

A tal proposito si rileva che non fa fede la data di spedizione bensì fa fede la data di arrivo (circolare MISE n.217427 del 16/11/2011). Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Si segnalano gli orari di apertura al pubblico della sede camerale di Largo XXIV Maggio 60123 ANCONA: la reception è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Per la consegna a mano è necessario prendere appuntamento via mail all'indirizzo serviziorinnovo@marche.camcom.it

24. D: Al momento del salvataggio dell'Allegato B in formato .csv, nel menù a tendina che compare per scegliere come salvare il file, si trovano più opzioni per CSV. Quale occorre utilizzare?

R: Se si utilizza LibreOffice Calc, occorre seguire le indicazioni riportate a pagina 8 delle "Note tecniche di elaborazione degli elenchi" pubblicate sul sito camerale <https://www.marche.camcom.it/la-camera/rinnovo-del-consiglio-2023-2028/istruzioni-tecniche-elaborazione-elenchi.pdf>

Se si utilizza Microsoft Excel, occorre selezionare la voce "CSV (delimitato dal separatore di elenco)", selezionando, se richiesto, il punto e virgola come separatore.

N.B. Alcune delle risposte fornite potrebbero essere soggette a ulteriori precisazioni a seguito degli approfondimenti in corso in sede di Unioncamere nazionale